Sentenza: 22 dicembre 2010, n. 366

Materia: risorse energetiche

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: tribunale amministrativo regionale della Puglia

Oggetto: art. 27 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1

Esito: illegittimità costituzionale della norma impugnata limitatamente alla

lettera b)

Estensore nota: Carlotta Redi

Il giudizio di impugnazione, da parte di Casiero Grazia, di alcuni provvedimenti amministrativi del Comune di Biccari è stato dichiarato sospeso per incidente di costituzionalità, a seguito dell'espletamento del controllo sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione da parte del Tribunale amministrativo regionale della Puglia.

Con ordinanza del 24 settembre 2009 (reg. ord. n. 5 del 2010), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il fatto storico entro cui si inserisce l'incidente di costituzionalità si colloca nell'aprile del 2008, data in cui la Casiero ha presentato al Comune di Biccari denuncia di inizio attività, avvalendosi della previsione dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che innalza appunto fino ad 1 MW la soglia massima di potenza introdotta dalla disciplina statale), per la costruzione di un aerogeneratore di potenza pari ad l MW.

La disposizione, di cui all'art. 27, è stata però abrogata dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), che ha tuttavia transitoriamente previsto, all'art. 7, l'applicabilità della previgente disciplina alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata in vigore.

Il ricorrente, dopo aver riepilogato le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici - nello specifico la norma di riferimento è l'art. 12, comma 3 e 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato

interno dell'elettricità) - lamenta, a causa della disciplina transitoria prevista all'art. 7 della l.r. pugliese n. 31 del 2008, che consente l'applicabilità della previgente disciplina, un *vulnus* dell'art. 117, comma 3, Cost.

Il Tar richiama la giurisprudenza costituzionale che riconduce la disciplina delle procedure autorizzative in materia di energia alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. (competenza concorrente): dunque, la disciplina statale dei moduli di definizione del procedimento costituisce un principio fondamentale, che deve vincolare il legislatore regionale e non è autonomamente derogabile da parte della Regione.

A conferma del fatto che il regime autorizzatorio costituisce disciplina di principio, il ricorrente cita il disposto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003: l'eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti, ai fini dell'applicabilità del regime semplificato, può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

In conclusione, le argomentazioni del Tar ricorrente individuano un duplice profilo di lesività della disciplina regionale: oltre ad espandere l'area di applicabilità del regime semplificato, andrebbe ad ampliare le competenze dei Comuni, ponendosi così in netto contrasto con la scelta di allocazione del compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in capo alle Regioni od, in via delegata, alle Province.

Sono intervenute nel giudizio costituzionale, vantando la qualità di parti nel giudizio *a quo* e di titolari di un interesse qualificato, la Sun system s.p.a. e la Sun power one s.r.l.

In via preliminare la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento delle due società: non sono nè titolari di un interesse qualificato né parti del giudizio *a quo*.

Quanto alla mancanza della titolarità di un interesse qualificato risulta dal fatto che il giudizio *a quo* attiene a questioni inerenti la DIA relativa ad un impianto eolico, mentre le intervenienti dichiarano di essere operatori nel settore degli impianti fotovoltaici.

Non sono neppure configurabili come parti in senso processuale del giudizio *a quo*, la collocazione temporale del loro intervento nel giudizio amministrativo è successiva alla data di sospensione per l'incidente di costituzionalità: il loro intervento pare palesemente strumentale al proposito di far valere le loro ragioni di fronte alla Consulta.

Dopo aver svolto brevi considerazioni sulla nozione di "parte" nel giudizio *a quo* e nel giudizio costituzionale la Corte dichiara la questione fondata.

Viene sottolineato come l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili cada, per giurisprudenza costante (sent. n. 282 del 2009; nn. 194, 168 e 124 del 2010), nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui l'art. 12, del d.lgs. n. 387 del 2003, costituisce norma di principio.

Mentre ai commi 3 e 4 viene dettata la disciplina generale, caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica, al comma 5 vengono indicati i casi che fanno eccezione - ossia quegli impianti che producono energia in misura inferiore a quanto indicato nella tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 - e che comportano l'applicazione dell'istituto della DIA.

L'art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, prevede l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica: verrebbe quindi indicata una maggior capacità generativa, elusiva del limite statale fissato nei 60 KW per l'energia eolica.

La Consulta si è già trovata a giudicare, con sentenza n. 119 del 2010, e censurare con l'illegittimità costituzionale un analogo intervento legislativo della Regione Puglia: la l.r. n.31 del 2008, all'art. 3, prevedeva il regime semplificato della DIA per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste nella tabella allegata al d. lgs. del 2003.

La dichiarazione di incostituzionalità aveva posto l'accento sul fatto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione possono esser individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).

La medesima "ratio decidendi" deve ritenersi applicabile alla norma censurata, per questi motivi l'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La pronuncia di illegittimità è però circoscritta alla lettera b), relativa agli impianti eolici, essendo solo essa oggetto del giudizio *a quo*.